



## *Comune di Guardistallo*

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.23 del 27.09.2012

#### **OGGETTO: DETERMINAZIONI ALIQUOTE IMU**

L'anno **duemiladodici** addi **ventisette** del mese di **settembre** alle ore **21.15** nel Palazzo Comunale, si è riunito in sessione straordinaria il Consiglio Comunale, in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti avvenuta nei modi di legge.

Risulta presente all'appello nominale il Sindaco Dott. Gruppelli Mauro e risultano presenti ed assenti i sotto elencati Consiglieri Comunali :

1 - AGOSTINI GIUSEPPE	P	07 - BIANCHI REMO	P	
2 - BIONDI LUISA	P	08 - TARCHI CRISTINA	P	
3 - CONSIGLIO MARIA ODILIA	P	09 - BELCARI MARCELLO	A	
4 - GORI MORENO	P	10 - MELCHIONNA MARCO	P	
5 - MATTIA ERIKA	P	11 - POLIDORI GIULIA	P	
6 - PAMPANA RITA	P	12 - BIANCHI GAIA	A	

Totale presenti **11**

Totale assenti **2**

Presiede l'adunanza il Sindaco **Dott. Gruppelli Mauro**.

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Gigoni Roberta** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Dott. Gruppelli Mauro** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**PARERI PREVENTIVI**

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  TECNICA  CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

**PARERE FAVOREVOLE**

**F.to Dott.ssa Gigoni Roberta**

Guardistallo, 27.09.2012

**IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

**PARERE FAVOREVOLE**

**Il Ragioniere Comunale**

**F.to Dott.ssa Olivieri Lucia**

Guardistallo, 27.09.2012

## VERBALE D'ASSEMBLEA

Relaziona la Vice Sindaco Rita Pampana : è stato deciso di lasciare allo 0,40 l' aliquota per la prima casa e le fattispecie assimilate, mentre sono stati elaborati calcoli e simulazioni al fine di differenziare per quanto necessario le altre aliquote : 0,90, 0,76, 0,20 e 1,00 con relative precisazioni, si sono fatte poche differenziazioni, cercando di semplificare i calcoli al massimo. Lo scopo è stato quello di garantire un gettito minimo in modo da vedere come andrà nel 2013, in tempo eventualmente a rivedere e ridurre le aliquote in futuro.

Consigliere Marco Melchionna si richiama al momento di crisi generale per esprimere il parere del gruppo di minoranza che per far fronte alle minori entrate si sarebbe dovuto cercare di valutare altre soluzioni, lasciando invariate le aliquote base stabilite per legge.

Precisa la Pampana che si è fatto proprio il minimo necessario, ricordando come altri comuni hanno aumentato anche l'aliquota per la prima casa.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed in particolare:

- il comma 1 che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;
- il comma 2 che disciplina i presupposti per l'applicazione dell'imposta municipale propria;
- il comma 3 che disciplina la base imponibile dell'imposta municipale propria ed i casi di riduzione;
- il comma 4 che prevede l'aumento dei coefficienti moltiplicatori necessari per determinare il valore per il calcolo dell'imposta municipale propria;
- il comma 5 che prevede l'aumento dei coefficienti moltiplicatori necessari per determinare il valore dei terreni agricoli;
- il comma 6 che fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- il comma 7 che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

- il comma 8 che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;
- il comma 9 che dispone che l'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- il comma 9-bis che dispone che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
- il comma 10 che dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;
- il comma 11 che dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonchè dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento. Prevede inoltre che le detrazioni stabilite dalla norma, nonchè le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato;
- il comma 12-bis che dispone che l'anno 2012 i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al FSR e ai trasferimenti erariali in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze. Con DPCM, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 10 dicembre 2012 si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria, nonché sui risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e delle detrazione stabilita dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;
- il comma 17 che dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

Considerato che

- le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Dato atto che

in base alle previsioni normative del D.L. 201/2011, dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti e sulla base di apposite analisi e simulazioni compiute dal Servizio Tributi, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed adottando le seguenti aliquote:

**1) 0,40 per cento** per abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011.

Detta aliquota si applica anche alle seguenti fattispecie:

- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani iscritti A.I.R.E., non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

Le detrazioni stabilite dalla legge si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. A dette unità immobiliari si applica l'aliquota ordinaria.

**2) 0,90 per cento ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011.**

Si applica a tutte le fattispecie diverse da quelle di cui al punto 1, ed escluse le fattispecie riportate nei successivi punti 3), 4) e 5).

**3) 0,76 per cento:**

- per le unità immobiliari ad uso abitativo di cui alle categorie catastali da A1 ad A9 e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado in linea retta, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica;

**4) 0,20 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011;

**5) 1,00 per cento** per le aree fabbricabili

Visto il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica, in conformità dell'art. 49, comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli 09, n. 02 contrari (Melchionna Marco e Polidori Giulia) e nessun astenuto voti espressi in forma palese per alzata di mano,

#### DELIBERA

1) Di approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:

- a) **0,40 per cento** per abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011.

Detta aliquota si applica anche alle seguenti fattispecie:

- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locatate;

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani iscritti A.I.R.E., non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

Le detrazioni stabilite dalla legge si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. A dette unità immobiliari si applica l'aliquota ordinaria.

- b) **0,90 per cento ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011.**

Si applica a tutte le fattispecie diverse da quelle di cui al punto 1 lett a, ed escluse le fattispecie riportate nei successivi punti c), d) e).

- c) **0,76 per cento:**

- per le unità immobiliari ad uso abitativo di cui alle categorie catastali da A1 ad A9 e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado in linea retta, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica;

- d) **0,20 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011;

- e) **1,00 per cento** per le aree fabbricabili

2) Di stabilire che:



- a) dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- b) per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400.
- c) per ottenere le riduzioni di aliquota previste dal regolamento comunale deve essere presentata un'apposita richiesta, a pena di nullità, entro il 31 dicembre dell'anno di imposta e che solo per l'anno 2012 le richieste di riduzione potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2013.

3) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012.

4) Di dare atto che entro il 30 ottobre 2012, in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo, come stabilito dall'art. 13 comma 12-bis del D.L. n. 201/2011.

5) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;

Su proposta del Presidente,

Con voti favorevoli 09, n. 02 contrari (Melchionna Marco e Polidori Giulia) e nessun astenuto voti espressi in forma palese per alzata di mano,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. leg.vo n.267/00.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Dott. Gruppelli Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Gigoni Roberta

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**(art. 124 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)**

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi,

giusta relazione del messo comunale, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, senza opposizioni né reclami.

Data iniziale della pubblicazione \_\_\_\_\_ IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Gigoni Roberta

La su estesa deliberazione :

è divenuta esecutiva ai sensi: dell'art. 134, comma 3 decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il decimo giorno dalla pubblicazione

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Gigoni Roberta

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Addi'

IL SEGRETARIO COMUNALE